

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1703</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONELLI

Norme per il riconoscimento e la regolamentazione  
della pratica del naturismo

*Presentata il 26 settembre 2006*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il nostro Paese è l'unico in Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo e del nudismo ad esso collegato.

Il naturismo, movimento nato alla fine del XIX secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere e di pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni forma di prevaricazione, e ha alla base del suo essere il culto della salute psico-fisica e sociale dell'uomo.

Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica del nudismo, come condizione necessaria per una armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Il nudismo inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone

consenzienti ha carattere « sociale », non è immorale, è spontaneo ed educativo.

Già da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una rilevazione dell'Istituto di studi politici, economici e sociali emergeva che gli italiani, pur non conoscendo che cosa fosse il naturismo, accettavano a grande maggioranza il nudo integrale sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate o ufficialmente destinate a tale uso. Solo in Europa si calcolano oltre 25 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno e innumerevoli palestre, piscine, saune eccetera, a loro riservate.

La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel costume e nella cultura che si collega alla più complessa esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo rispetto.

Negli ultimi trenta anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano « oasi naturalistiche » che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento e apposite strutture, di esporsi liberamente al sole. L'attuale condizione di indeterminatezza che si verifica sulle spiagge italiane, e che è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro che non lo sono, costringe la forza pubblica ad interventi in cui deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario o meno al codice penale. A tale proposito, anche se una vasta parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolutorie nei confronti di naturisti-nudisti denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è dichiaratamente a favore dell'idea naturista, nel senso che il nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non è stata mantenuta una costante linea interpretativa sull'argomento e ciò ha determinato un grave intralcio alla soluzione definitiva del problema. Occorre, quindi, procedere a un definitivo chiarimento della questione, garantendo la pratica del naturismo e del nudismo a norma di legge e consentendo

l'organizzazione e la delimitazione di spazi e di campi riservati alla pratica naturista, nonché la realizzazione di strutture atte all'esercizio di tale pratica. A tal fine, la proposta di legge individua aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con servizi, per un utilizzo di tipo residenzial-turistico. È prevista altresì l'individuazione di aree pubbliche da destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del naturismo.

L'articolo 1 della proposta di legge riconosce e garantisce la pratica del naturismo e l'articolo 2 limita l'esercizio del nudismo in ambienti e in spazi appositamente individuati.

L'articolo 3 prevede che la gestione delle aree demaniali destinate alla pratica del naturismo possa essere concessa a privati, associazioni od organizzazioni.

L'articolo 4 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione dei criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo di delimitazione e di segnalazione delle aree destinate al naturismo.

L'articolo 5, infine, dispone che per quanto non diversamente stabilito dalla legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di turismo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(*Naturismo*).

1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.

2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

## ART. 2.

(*Aree destinate al naturismo*).

1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e in spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.

3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a individuare apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

## ART. 3.

*(Aree demaniali).*

1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle medesime aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.

2. La concessione di cui al comma 1 individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.

## ART. 4.

*(Delimitazione e segnalazione delle aree).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e di segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo.

2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata e deve assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.

3. Gli accessi alle aree devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli o altri analoghi strumenti recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.

## ART. 5.

*(Applicabilità della disciplina sul turismo).*

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.

